

L. 28-2-1985 n. 47

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.

## **L. 28 febbraio 1985, n. 47** <sup>(1)</sup>.

*(commento di giurisprudenza)*

### **Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.** <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.

(2) Vedi, anche, il *D.L. 23 aprile 1985, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 1985, n. 298*, il *D.M. 15 maggio 1985* e l'*art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Inoltre, con *D.M. 19 luglio 1985*, modificato dal *D.M. 12 settembre 1985*, sono stati approvati i modelli della domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria di cui alla presente legge.

(3) La regione Sicilia, con *L.R. 10 agosto 1985, n. 37*, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche e le eccezioni nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 32 Opere costruite su aree sottoposte a vincolo** <sup>(78)</sup> <sup>(79)</sup>

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'*articolo 33*, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2

per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, e successive modificazioni, e dal *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'*articolo 35*;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del *decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli *articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190*, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verificano le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'*art. 33*.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'*articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'*articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724* con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'*art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà

dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal *d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.

---

(78) Articolo modificato dall'*art. 4, commi 1 e 1-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 1985, n. 298*; dal *D.L. 12 gennaio 1988, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 marzo 1988, n. 68*; dall'*art. 39, comma 7, L. 23 dicembre 1994, n. 724*; dall'*art. 2, commi 43 e 44, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 32, comma 43, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(79) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'*art. 32, comma 25 e seguenti, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

---

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

## Capo IV

### Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

(commento di giurisprudenza)

#### Articolo 146 *Autorizzazione* <sup>(255)</sup> <sup>(267)</sup>

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'*articolo 142*, o in base alla legge, a termini degli *articoli 136, 143*, comma 1, lettera d), e *157*, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'*articolo 167*, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. <sup>(257)</sup> <sup>(265)</sup>

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli

interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'*articolo 143*, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli *articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. <sup>(256)</sup>

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. <sup>(258)</sup>

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'*articolo 149, comma 1*, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli *articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. <sup>(259)</sup>

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'*articolo 140, comma 2*, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'*articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. <sup>(260)</sup>

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del

soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli *articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. <sup>(264)</sup> <sup>(266)</sup>

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. <sup>(261)</sup>

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' *articolo 134*. <sup>(262)</sup>

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. <sup>(263)</sup> ]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(255) Articolo sostituito dall'*art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(256) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall'*art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(257) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*, dall'*art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, dall'*art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*, e, successivamente, dall'*art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

(258) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(259) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(260) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(261) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(262) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(263) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(264) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 agosto 2013, n. 98*) e dall'*art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 29 luglio 2014, n. 106*).

(265) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' *art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, come modificato dall'*art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*.

~~(266) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139*.~~

(267) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Puglia

L.R. 15-3-1996 n. 5

Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Pubblicata nel B.U. Puglia 20 marzo 1996, n. 34.

## **L.R. 15 marzo 1996, n. 5 <sup>(1)</sup>.**

### **Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 20 marzo 1996, n. 34.

---

#### **Art. 1**

1. Sono sub delegate ai Comuni le funzioni relative all'emissione del parere prescritto dall'*art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico e oggetto di condono edilizio. Il Sindaco si esprime previo parere conforme della Commissione edilizia comunale integrata a norma dell'*art. 3 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8*.

2. Il parere, se favorevole, è comunicato agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi e per gli effetti dell'*art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, come modificato dall'*art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312*, convertito nella *legge 8 agosto 1985, n. 431*.

3. L'*art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 40* è abrogato.

---

Puglia

L.R. 12-4-2001 n. 11

Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Publicata nel B.U. Puglia 12 aprile 2001, n. 57, suppl.

## Art. 14

### *Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale <sup>(26)</sup>.*

1. Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Esso sostituisce, in particolare:

a. la Valutazione di incidenza di cui alla *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio del 21 maggio 1989, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;

b. l'AIA a norma di quanto previsto dall'*articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);

c. l'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2006, n. 137), l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01, il parere paesaggistico di cui all'articolo 5.03, l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 5.04 e la deroga di cui all'articolo 5.07 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con *Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748*, nonché i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica di cui all'*articolo 143 del D.Lgs. 42/2004*; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*, lo studio di impatto paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 4.02 delle NTA del PUTT/P, nonché gli elaborati di cui all'allegato A1 delle NTA del PUTT/P per i progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni.

2. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse

prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

3. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del progetto.

4. In conformità all'*articolo 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006* in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall'autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma 5.

5. L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l'estensione di validità temporale.

6. In caso di proroga, il procedimento deve essere concluso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

7. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, compreso il parere paesaggistico di cui all'articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all'articolo 5.07 delle medesime NTA sono rilasciati dall'ufficio competente nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza.

---

(26) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 12 febbraio 2014, n. 4*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. *Legge 24 novembre 2000, n. 340*. 1. Qualora per la realizzazione dell'intervento si attivi la Conferenza di servizi, alla procedura di V.I.A. si applicano le norme contenute al Capo II della *legge 24 novembre 2000, n. 340*.».

---

Puglia

L.R. 27-7-2001 n. 20

Norme generali di governo e uso del territorio.

Pubblicata nel B.U. Puglia 24 agosto 2001, n. 128.

## **L.R. 27 luglio 2001, n. 20 <sup>(1)</sup>.**

(giurisprudenza)

### **Norme generali di governo e uso del territorio <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 24 agosto 2001, n. 128.

(2) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 18 ottobre 2005, n. 1*, la *Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437* e la *Delib.G.R. 10 settembre 2008, n. 1614*.

---

#### **Art. 12**

##### *Variazione del P.U.G.*

1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11.
2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del P.U.G. non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.
3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla *legge regionale 31 maggio 1980, n. 56* (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da <sup>(24)</sup>:
  - a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
  - b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
  - c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
  - d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei P.U.E. di cui all'articolo 15, derivanti dalle verifiche; precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'*articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457*;

**e-bis**) modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all'*articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e integrazioni, di cui all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980 o di cui all'articolo 14 della L.R. n. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico* <sup>(25)</sup>.

---

(24) Alinea così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del P.U.G. non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:».

(25) Lettera aggiunta dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

---

Puglia

L.R. 7-10-2009 n. 20

Norme per la pianificazione paesaggistica.

Pubblicata nel B.U. Puglia 15 ottobre 2009, n. 162 suppl.

## **L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 <sup>(1)</sup>.**

### **Norme per la pianificazione paesaggistica <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 ottobre 2009, n. 162 suppl.

(2) Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi quanto previsto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 19 novembre 2015, n. 33.*

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

## **Capo I - Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)**

### **Art. 1**

*Finalità del piano paesaggistico.*

1. Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), conformemente ai principi espressi nell'*articolo 9 della Costituzione*, nella *Convenzione europea relativa al paesaggio*, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della *legge 9 gennaio 2006, n. 14*, e nell'*articolo 2 dello Statuto regionale*.

---

## **Art. 2**

### *Procedimento di approvazione e variazione.*

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal *D.Lgs. 42/2004*, la Regione promuove il più ampio coinvolgimento dell'intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale competente, convoca la Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in diverse fasi temporali, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti statali e locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali. I medesimi obiettivi sono altresì perseguiti mediante idonei strumenti, anche informatici, e di sostegno all'attivazione di processi locali di partecipazione.
2. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza regionale, adotta lo schema di PPTR, che è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e in ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia. Dell'avvenuta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia <sup>(3)</sup>.
3. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della Giunta regionale sottopone lo schema di PPTR alla cabina di regia di cui alla *legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36* (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
4. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse dalla Conferenza regionale, dalla Cabina di regia e dalla Conferenza di servizi, adotta il PPTR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio e di ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione <sup>(4)</sup>.
5. La Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il proprio parere sul PPTR, che viene trasmesso alla Giunta regionale.
6. Tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni presentate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPTR entro i successivi trenta giorni.
7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

8. Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale.

9. I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.

---

(3) Ai sensi del presente comma, con *Delib.G.R. 20 ottobre 2009, n. 1947* è stato adottato lo schema di piano paesaggistico territoriale.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 settembre 2013, n. 1598*.

---

## **Capo II - Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali**

### **Art. 3**

#### *Istituzione dell'Osservatorio.*

1. Ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 42/2004 è istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di seguito denominato semplicemente "Osservatorio".

---

### **Art. 4**

#### *Finalità e funzioni dell'Osservatorio.*

1. L'Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.

2. Nell'ambito della funzione di cui al comma 1, al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio pugliese, l'Osservatorio si avvale del Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, istituito dall'articolo 22 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22

(Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), presso il Servizio beni culturali della Regione Puglia.

3. L'Osservatorio, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1:

a) svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni culturali della Regione, controllandone l'evoluzione e individuando i fattori che ne determinano e condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela;

b) formula proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 1 dell'*articolo 133 del D.Lgs. 42/2004*;

c) favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche statali e locali, le università e gli organismi di ricerca, i settori professionali, l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e la società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione;

d) promuove attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità;

e) attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all'articolo 1;

f) cura l'aggiornamento della Carta dei beni culturali della Puglia; con particolare riguardo all'ambito culturale, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c), il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali svolge le funzioni che saranno dettagliate nel regolamento di attuazione;

g) elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio;

h) raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti delegati.

---

## **Art. 5**

### *Assetto organizzativo dell'Osservatorio.*

1. L'Osservatorio è un ufficio regionale incardinato strutturalmente e funzionalmente all'interno del Servizio competente e opera in stretta collaborazione con il Centro di documentazione, gestione, fruizione e

valorizzazione dei beni culturali della Puglia.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale del supporto di un comitato di esperti composto da personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 4, la Regione istituisce la Consulta regionale per il paesaggio e i beni culturali.

4. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

5. Le funzioni, l'organizzazione del Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia, la composizione, le modalità di funzionamento dello stesso e le interconnessioni funzionali con l'Osservatorio sono determinati dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

## **Art. 6**

### *Norme finanziarie relative all'istituzione dell'Osservatorio.*

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun esercizio finanziario, nell'ambito della UPB 03.01.01, capitolo di spesa 574040 denominato "Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio - L.R. n. 13/2008, L.R. n. 14/2008, L.R. n. 21/2008, L.R. n. 20/2009 <sup>(5)</sup>.

2. Ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 42/2004, l'Osservatorio può stipulare contratti di sponsorizzazione, definendo forme di contributi in beni o servizi da parte di soggetti privati alle iniziative svolte con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere dell'attività culturale promossa, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 42/2004 e del piano paesaggistico regionale.

---

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 20 mila nel bilancio regionale 2009, sul capitolo di nuova istituzione n. 574040, denominato "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali", unità previsionale di base 03.03.01, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 574010 "Spesa per la redazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)". Per i successivi esercizi finanziari si

farà fronte nei limiti di stanziamento del capitolo di nuova istituzione.».

---

### Capo III - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

#### Art. 7

Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica.

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla provincia il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio <sup>(6)</sup>.
2. La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici <sup>(7)</sup>.
3. Nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, [a far data dal 1° luglio 2009] <sup>(8)</sup> il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.R. n. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
4. I Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.
5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.
6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici <sup>(9)</sup>.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 aprile 2015, n. 19*. Il testo precedente era così formulato: «2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all'*articolo 149 del D.Lgs. 42/2004*, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.».

(8) Parole soppresse dall'*art. 2, L.R. 16 ottobre 2009, n. 22*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 5, L.R. 24 luglio 2012, n. 22*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente l'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, ha apportato la stessa modifica disposta dal suddetto comma 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(6) Comma dapprima modificato dall'*art. 2, L.R. 16 ottobre 2009, n. 22* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 aprile 2015, n. 19*. Il testo precedente era così formulato: «1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell'*articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*, nei termini previsti dallo stesso decreto, a far data dal 1° luglio 2009, è in capo alla Regione per:

a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;

c) impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.».

---

### **Art. 7-bis**

#### *Esercizio dei poteri sostitutivi <sup>(10)</sup>*

1. Decorso inutilmente il termine entro il quale l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, l'interessato può richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

---

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

---

**Art. 8****Commissione locale per il paesaggio <sup>(11)</sup>.**

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli *articoli 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004*; ✓

b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR. Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'*articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.

2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.

3. Nelle ipotesi di cui all'*articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17* (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

4. La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

5. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'*articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A)*, emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62*.

7. I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

8. Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul sito web regionale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione.

9. Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

10. Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo.

11. Le commissioni locali per il paesaggio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo esercitano i compiti e le funzioni loro spettanti sino alla naturale scadenza dell'organo.

---

(11) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 19*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Commissioni locali per il paesaggio. 1. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell'*articolo 148 del D.Lgs. 42/2004*, che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto.

4. I comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della commissione locale per il paesaggio.

5. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.».

---

### **Art. 9**

#### *Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.*

1. L'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 <sup>(12)</sup>.

2. Al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

---

(12) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi l'art. 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 23.

---

### **Art. 10**

#### *Procedimento di delega <sup>(13)</sup>.*

1. La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni.

2. Gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono delegati ai Comuni e per essi non vige l'obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, fermo restando quanto disposto al comma 2 dell'articolo 9.

3. La Regione esercita la vigilanza sull'esercizio del potere delegato.

---

(13) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Procedimento di delega. 1. Con deliberazione di Giunta regionale, da assumere entro il 31.12.2009, la

Regione effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni.».

### **Art. 10-bis**

#### *Oneri istruttori in materia di paesaggio <sup>(14)</sup>.*

1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal *D.Lgs. 42/2004* e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale.

2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono riportate nella Tabella 1.

3. È istituito nel bilancio regionale, nell'ambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata 3062400, denominato "Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica", alimentato dai versamenti da effettuarsi, da parte dei soggetti interessati, sulla base delle tariffe di cui alla Tabella 1 <sup>(15)</sup>.

3-bis. È istituito, nell'ambito della UPB 03.01.01, il capitolo di spesa denominato 574050 "Spese connesse con l'attuazione del Piano paesaggistico regionale" <sup>(16)</sup>.

4. Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo regolamento regionale. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.

### **Tabella 1**

Importo progetto	Tariffa
Fino a 200.000 euro	100 euro
Da 200.001 a 5.000.000 di euro	100 euro + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000
Da 5.000.001 a 20.000.000 di euro	1.500 euro + 0,005% della parte eccedente 5.000.000
Oltre 20.000.001	2.250 euro + 0,001% della parte eccedente

(14) Articolo aggiunto dall'*art. 36, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(15) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

---

## **Capo IV - Disposizioni finali**

### **Art. 11**

#### *Norme finali.*

1. *L'articolo 23 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20* (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato <sup>(17)</sup>.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, è fatta salva l'attività già svolta per la promozione della partecipazione al processo di piano, ivi comprese le Conferenze già espletate .

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

---

(17) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi *l'art. 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 23*.

---